COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 287 DEL 10/08/2022

OGGETTO:	**PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS O ALTRE INSTALLAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO – AGGIORNAMENTO – ESTENSIONE DELLA VALIDITA' TEMPORALE AL 30/09/2022 – ART. 22-QUATER D.L. 21/03/2022, N. 21 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20/05/2022, N. 51)**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **dieci** del mese di **Agosto** alle ore **15:00**, in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE	X	
ZAMBELLO MIRELLA	X	
MERLO DINA		X
PAVANELLO ANDREA	X	
CATTOZZO LUISA	X	
ALBERGHINI ERIKA	X	
TOTALE	7	1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto-Rilancio) recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, all'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) ha disposto, rispettivamente ai commi 1 e 2, che le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TOSAP) e dal canone di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (COSAP) e che, sempre a far data dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza l'applicazione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta n. 80 del 21/05/2020, in attuazione di quanto stabilito dal suddetto art. 181 del D.L. 34/2020, al fine di consentire, limitatamente al periodo di validità delle misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19, e segnatamente fino al 31/10/2020, il rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, ha approvato uno specifico Protocollo Operativo volto a conformare alle intervenute modifiche normative le attività e gli adempimenti degli Uffici comunali competenti per quanto riguarda la gestione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, secondo le modalità di cui alla citata previsione normativa;
- il D.L. 14/08/2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", all'art. 109 "*Proroga esonero TOSAP e COSAP*", convertito in L. 13/10/2020, n. 126, ha modificato l'art. 181 del D.L. 19/05/2020, n. 34, segnatamente il termine ultimo previsto, ai commi 1 e 2, rispettivamente, per l'esenzione dal pagamento della TOSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, nonché per l'applicazione delle modalità semplificate di presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di superfici già concesse, termine originariamente previsto al 31/10/2020 e che è stato prorogato al 31/12/2020;
- l'Amministrazione Comunale, con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 08/10/2020, in attuazione di quanto stabilito dal sopra richiamato art. 109 del D.L. 14/08/2020, n. 104, ha disposto l'estensione temporale della validità e della conseguente applicazione del documento denominato "Protocollo operativo – occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio nel periodo di validità delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19" fino al 31/12/2020;
- il D.L. 28/10/2020, n. 137 ("Decreto Ristori"), recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito in L. 18/12/2020, n. 176, all'art. 9-ter, comma 4, ha previsto che: "*A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio*

competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642";

- l'Amministrazione Comunale, con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 04/02/2021, in attuazione di quanto stabilito dal sopra richiamato art. 9-ter del D.L. 28/10/2020, n. 137, ha disposto l'estensione temporale della validità e della conseguente applicazione del documento denominato "Protocollo operativo – occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio nel periodo di validità delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19", fino al 31/03/2021;
- l'Amministrazione Comunale, con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 31/03/2021, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 30, co. 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, che ha apportato modifiche al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ha disposto l'estensione temporale della validità e della conseguente applicazione del documento denominato "Protocollo operativo – occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio nel periodo di validità delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19", fino al 31/12/2021;
- con ulteriore successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 15/03/2022, preso atto di quanto previsto dall'art. 3-quinquies della L. 25/02/2022, n. 15 *(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi),* ha disposto una nuova estensione della validità temporale, ed il conseguente aggiornamento, del Protocollo operativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/05/2020, con applicazione del medesimo – in via straordinaria e temporanea – fino al 30/06/2022;

VISTO l'art. 22-quater del D.L. 21/03/2022, n. 21 (convertito con modificazioni dalla Legge 20/05/2022, n. 51), il quale stabilisce che:

"*1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.*

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 10-ter, del medesimo D.L. 21/03/2022, n. 21 ha previsto che:

"*1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'art. 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.*

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1";

RITENUTO dunque opportuno e necessario, considerate le modifiche normative da ultimo intervenute, segnatamente con l'art. 22-quater del D.L. 21/03/2022, n. 21 (convertito con

modificazioni dalla Legge 20/05/2022, n. 51), provvedere all'estensione della validità temporale ed al conseguente aggiornamento del "Protocollo operativo" originariamente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/05/2020, in particolare fino al 30/09/2022, al fine di consentire l'operatività concreta delle previsioni normative sopra richiamate, in particolare per quanto concerne la possibilità di accesso alle modalità semplificate di presentazione delle domande di concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;

RICORDATO che il vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio, approvato con D.C.C. n. 68 del 28/09/2017, rimane valido, fatte salve le diverse modalità autorizzative come disposto dalla sopraccitata normativa e dall'allegato protocollo operativo, pertanto tutti i plateatici ricadenti nell'ambito della perimetrazione di cui all'Allegato 1 del regolamento dovranno rispettarne i contenuti;

EVIDENZIATO che personale della Soprintendenza ha recentemente provveduto ad eseguire un sopralluogo presso il centro storico di Rovigo, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche estetiche dei plateatici e ricordando che le stesse devono essere uniformi ai fini della massima tutela del contesto nel quale ricadono beni culturali;

RICORDATO che con nota prot. 25474 del 24/04/2018 l'allora Dirigente del Settore Urbanistica arch. Ferlin aveva trasmesso agli uffici una nota recante: "*Chiarimenti su regolamento occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio approvato con DCC 68/2017*" dove si specificava tra l'altro che: "*il divieto di materiale plastico o plastiche termostampate per sedie, sgabelli e tavolini e fioriere[...] è riferito a prodotti di scarsa qualità e forma "dozzinale", non idonei al contesto del centro storico. Prodotti plastici di elevata qualità e di design adatto al contesto locale dove sarà insediata la struttura, potranno essere ammessi previa valutazione degli uffici*";

RITENUTO, come da precedente DGC n. 78/2022, che tale nota sia in contrasto con quanto disposto dal vigente regolamento, che all'art. 8 descrive dettagliatamente le caratteristiche dei materiali componenti i dehors;

ATTESO che in passato sono state rilasciate delle concessioni sulla base della sopracitata nota, pertanto in taluni casi sarà necessario adeguare gli arredi per renderli conformi al Regolamento;

RIBADITA, come da precedente DGC n. 78/2022, l'individuazione della data del 31/12/2022 quale termine ultimo per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento nei casi di cui sopra, ovvero ad altri casi che hanno fatto affidamento su detta interpretazione anche relativamente al periodo Covid-19, pena la decadenza delle concessioni rilasciate. Tale termine per l'adeguamento non si applica ad eventuali elementi difformi rispetto a precedenti autorizzazioni rilasciate o ai casi di palesi difformità rispetto al Regolamento;

RICORDATO che lo stesso regolamento, all'art. 9, precisa che: "*Per le strutture non conformi alle caratteristiche espresse nel presente documento sara' necessaria un'autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale mediante delibera di Consiglio Comunale, nonche' parere positivo da parte della SBAAP per i dehors ricadenti negli ambiti di cui all'Allegato 1*";

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta Comunale;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'ing. Fabrizio Ravagnani, individuato giusto Decreto Dirigenziale n. 60 del 10/12/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri da parte del:
- Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alle regolarità contabile: Favorevole;

con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. di approvare il documento denominato "Protocollo operativo – occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio nel periodo di validità delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19", aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 21/03/2022, n. 21 (convertito con modificazioni dalla Legge 20/05/2022, n. 51);

3. di dare atto che le caratteristiche estetiche dei plateatici ricadenti nel perimetro individuato nell'allegato 1 alla DCC 68/2017, rimangono valide anche per le strutture autorizzate mediante procedura semplificata e che, pertanto, è onere del soggetto autorizzato provvedere ad utilizzare materiali conformi al vigente regolamento;

4. di dare atto, altresì, che le previsioni del Protocollo di cui al punto precedente trovano applicazione in via straordinaria e temporanea fino al 30/09/2022, in virtù di quanto disposto dall'art. 22-quater del D.L. 21/03/2022, n. 21 (convertito con modificazioni dalla Legge 20/05/2022, n. 51);

5. di dare atto, come da precedente DGC n. 78/2022, dell'inapplicabilità della nota prot. 25474 del 24/04/2018 a firma dell'allora Dirigente del Settore Urbanistica arch. Ferlin, ricordando che le eventuali strutture non conformi alle caratteristiche del Regolamento possono essere autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 9 dello stesso Regolamento;

6. di ribadire, come da precedente DGC n. 78/2022, l'individuazione della data del 31/12/2022 quale termine ultimo per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento, esclusivamente nei casi di precedenti concessioni rilasciate con arredi non conformi al Regolamento come da nota prot. 25474 del 24/04/2018, ovvero ad altri casi che hanno fatto affidamento su detta interpretazione anche relativamente al periodo Covid-19, pena la decadenza delle concessioni rilasciate. Tale termine per l'adeguamento non si applica ad eventuali elementi difformi rispetto a precedenti autorizzazioni rilasciate o ai casi di palesi difformità rispetto al Regolamento;

7. di dare mandato ai competenti Uffici Comunali di provvedere, con le modalità previste dalle pertinenti previsioni normative e regolamentari, ai conseguenti adempimenti concernenti il rilascio delle concessioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico con le modalità semplificate previste dal suddetto Protocollo Operativo;

8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune di Rovigo avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013), nell'apposita sezione del sito web dell'Ente "Amministrazione Trasparente – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo politico";

10. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere al rilascio delle concessioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale